



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati

FAQ

D.1 Rif. Paragrafo A.4 lett. c) del Disciplinare di gara. In riferimento alla procedura in oggetto si chiede se è motivo di esclusione il mancato possesso della certificazione di sistema di qualità "SA8000".

R.1 Si conferma che il possesso della certificazione SA8000 è un requisito di partecipazione alla gara, ferma restando la possibilità per il concorrente di fornire prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/2006.

D.2 Rif. Paragrafo A.4, lett. c), del Disciplinare di gara. In mancanza della certificazione SA8000, quale altro documento è possibile produrre? Cosa si intende per *“Le stazioni appaltanti ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”*?

R.2 Secondo l'interpretazione dell'AVCP, per *“altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità”* non può intendersi una mera dichiarazione resa in tal senso dallo stesso operatore economico ma potrebbe, a titolo esemplificativo, essere considerata sufficiente la dimostrazione del possesso di certificati di sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o superiori, nei contenuti di garanzia, alla certificazione richiesta, oppure dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, di riconosciuta indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore. A tal riguardo, con riferimento alla certificazione SA8000, il C.d.S. (nella sentenza n. 5375 del 12 novembre 2013) ha affermato che potrebbero essere ritenute equivalenti le certificazioni OHSAS 18000 ed ISO 14000, *“in quanto le stesse attengono a profili particolarmente importanti di etica e responsabilità aziendale, concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori e la qualità ambientale”*). Tuttavia, si reputa opportuno precisare che trattasi di mere esemplificazioni essendo rimesso al concorrente l'onere di fornire, e alla SA di valutare, le prove di equivalenza.

Resta inteso che in sede di presentazione della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura *de quo*, sarà sufficiente che il concorrente modifichi la lettera c) dell'Allegato IV ovvero alleggi una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il Legale rappresentante, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, attesti di impiegare, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, misure di garanzia della qualità (da indicare specificatamente) equivalenti a quelle ex se risultanti dalla certificazione SA8000 richiesta nei documenti di gara.